Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 6 GIUGNO 1953:

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare.

(4899 - 4903 - 220 - 221 222)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 6 GIUGNO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21. **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1953. — **Lanificio di Avigliana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1953. — **« Cieli » - Compagnia imprese elettriche liguri, società per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.A.C.I.P. » - Società Anonima Commerciale Immobiliare Padovana, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1953. — **Tramvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1953. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1953. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1953. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1953. — **Istituto Mobiliare Italiano:** Errata-corrige. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Prestito Città di Trieste:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi lunedì 1° giugno 1953, alle ore 10.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dott. avv. Don Ramon Beteta, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico.

(2675)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4564.

Esecuzione dell'Accordo commerciale e di pagamenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay, conclusi ad Assunzione il 24 aprile 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale e di pagamenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay ed al relativo scambio di Note, conclusi ad Assunzione il 24 aprile 1952.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 maggio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. VIII dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 130. — PALLA

Accordo commerciale e di pagamenti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay

Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica del Paraguay, allo scopo di stabilire e sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi e facilitare i pagamenti derivanti dai detti scambi e da altri servizi, hanno risolto sottoscrivere ad un Accordo commerciale e di pagamenti, nominando a tale scopo i rispettivi plenipotenziari e cioè:

S. E. IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ITALIA nomina quale Rappresentante S. E. il Dottor Ambrogio Rotini, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Governo del Paraguay;*

S. E. IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY nomina quale Rappresentante il *Suo Ministro degli Affari Esteri e Culto,* Dottor Bernardo Ocampos;

i quali, dopo lo scambio dei Propri Poteri, riscontrati in buona e dovuta forma, si sono accordati su quanto segue:

Articolo I

Le Alte Parti Contraenti faciliteranno al massimo grado possibile gli scambi commerciali fra i due Paesi. A tale scopo saranno rilasciate le rispettive licenze di importazione ed esportazione, in conformità con le leggi vigenti al riguardo in ciascuno dei Paesi contraenti.

Articolo II

L'Ufficio Italiano dei Cambi aprirà al Banco del Paraguay un conto senza interessi in dollari statunitensi, attraverso il quale saranno effettuati i seguenti pagamenti:

a) il valore delle merci italiane importate in Paraguay ed il valore delle merci paraguayane importate in Italia;

b) le spese addizionali provenienti dalle operazioni inerenti allo scambio commerciale delle merci (commissioni, spese di spedizione, tasse ed altri servizi);

c) tutti gli altri pagamenti convenuti in precedenza dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dal Banco del Paraguay.

Articolo III

Tutti i contratti, fatture e ricevute, relativi a pagamenti tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica del Paraguay saranno stilati in dollari statunitensi.

Articolo IV

L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco del Paraguay, allo scopo di facilitare i pagamenti per mezzo del conto citato nell'articolo II del presente Accordo, si concedono reciprocamente un credito rotativo fino all'ammontare di duecentomila dollari statunitensi.

Articolo V

L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco del Paraguay con diretti accordi stabiliranno la tecnica dei pagamenti per mezzo del conto citato nell'articolo II del presente Accordo.

Articolo VI

Il saldo del conto citato, come risulterà alla scadenza di ciascun anno in cui rimarrà in vigore il presente Accordo, o al momento della sua denuncia, sarà pagato dal Paese debitore in dollari U.S.A., nel termine dei tre mesi successivi.

Articolo VII

Il presente Accordo rimarrà in vigore due anni e sarà prorogato automaticamente fino a che una qualunque delle Alte Parti Contraenti lo denunci con un avviso previo di tre mesi.

Articolo VIII

Il presente Accordo sarà ratificato in ciascuno dei due Paesi secondo la propria procedura costituzionale, e, senza pregiudizio della sua ratifica definitiva, comincerà ad avere effetto provvisoriamente dopo i dieci giorni dalla sua firma, e lo scambio delle ratifiche si effettuerà con la maggior possibile sollecitudine.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari dello stesso tenore, in lingua spagnola ed italiana, entrambi autentici ed ugualmente validi.

In fede di che, i Plenipotenziari sopradetti sottoscrivono il presente Accordo in Assunzione, Capitale della Repubblica del Paraguay, addì ventiquattro del mese di aprile millenovecentocinquantadue.

BERNARDO OCAMPOS AMBROGIO ROTINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convenio comercial y de pagos entre la República del Paraguay y la República de Italia

El Gobierno de la República de Paraguay y el Gobierno de la República de Italia, con el fin de establecer y fomentar el intercambio comercial entre ambos países y facilitar los pagos que provengan de dicho intercambio y otros servicios, han resuelto suscribir un convenio comercial a saber:

EL EXCELENTISIMO SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

a su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Su Excelencia Doctor Bernardo Ocampos;

EL EXCELENTISIMO SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE ITALIA

a Su Excelencia Doctor Ambrogio Rotini, *Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno del Paraguay;*

Quienes después de cambiarse sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

Articulo I

Las Altas Partes Contratantes facilitarán al más alto nivel posible el entercambio comercial entre los dos países. Para este efecto se otorgarán las respectivas licencias de importación y exportación, de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia de cada uno de los países contratantes.

Articulo II

El Ufficio Italiano dei Cambi abrirá a nombre del Banco del Paraguay una cuenta sin intereses en dólares de los Estados Unidos de Norteamerica, por la cual se cursará los siguientes pagos:

a) el valor de las mercaderías italianas que importe el Paraguay y el valor de las mercaderías paraguayas que importe Italia;

b) los gastos adicionales que provengan de las operaciones que demande el intercambio comercial de mercaderías (comisiones, gastos de expedición, tasa y otros servicios);

c) todos otros pagos que previamente convengan el Banco del Paraguay y el Ufficio Italiano dei Cambi.

Articulo III

Todos los contratos, facturas y recibos, relativos a pagos entre la República del Paraguay y la República de Italia, serán indicados en dólares de los Estados Unidos de Norteamerica.

Articulo IV

El Banco del Paraguay y el Ufficio Italiano dei Cambi, a fin de facilitar los pagos a través de la cuenta mencionada en el Articulo Secundo de este Convenio,

acuérdanse recíprocamente uno al otro un crédito rotativo hasta la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamerica.

Articulo V

El Banco del Paraguay y el Ufficio Italiano dei Cambi por acuerdo directo convendrán la técnica de pagos a través de la cuenta mencionada en el Articulo II de este Convenio.

Articulo VI

El saldo de la cuenta mencionada, según resultare al vencimiento de cada año de vigencia del presente Convenio, o al momento de su denuncia, sará cancelado por el país deudor en dólares USA, dentro del término de los tres meses sub siguientes.

Articulo VII

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años y automáticamente será prorrogado hasta que cualquiera de las Altas Partes Contratantes lo denuncie mediante notificación previa de tres meses.

Articulo VIII

El presente Convenio será ratificado en ambos países de acuerdo con el procedimiento constitucional de cada uno, y sin perjuicio de su ratificación definitiva, comenzará a regir provisoriamente a los diez dias de su firma, y el canje de ratificaciones se efectuerá en la brevedad posible.

Este Convenio está redactado en dos ejemplares de un mismo tenor en los idiomas español e italiano, ambos auténticos, igualmiente válidos.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados suscriben este Convenio en Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de Abril del año mil novecientos cincuenta y dos.

B. Ocampos — Ambrogio Rotini

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

Asunción, 24 de Abril de 1952

Señor Ministro,

Con relación al Convenio Comercial y de Pagos suscrito en el día de la fecha entre el Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República del Paraguay, tengo el honor de communicar a Vuestra Excelencia que, el Gobierno de Italia desea adquirir en la República del Paraguay con destino a sus necesidades internas, entre otros, los siguientes productos:

Carnes conservadas
Huesos
Algodón en fibra
Maïz
Cueros salados y secos
Extracto de quebracho
Aceites vegetales
Tortas oleaginosas (residuos)
Hastas y pezuñas
Tabaco en hojas
Tripas saladas y sub-productos de la carne.

Italia podrá suministrar para las necesidades internas de la República del Paraguay, entre otros, los siguientes productos:

Tabacos elaborados
Tejidos de algodón
Pneumáticos
Tejidos de lana
Herramientas y artículos de ferretería
Hilos para coser de algodón
Maquinarias industriales
Motores y materiales eléctricos
Maquinarias textiles
Auto-motores y repuestos
Colorantes y pigmentos
Máquinas de escribir y calculadoras
Hilados de rayón y copo
Motocicletas, bicicletas y repuestos de estos
Máquinas para coser
Productos quimicos y farmacéuticos
Productos varios (alimenticios, vinos, vermouth y licores; sombreros; guantes y peletería en general).

Se entiende que las dos listas de productos arriba citados son solamente indicativas y que las mismas podrán de común acuerdo modificarse en relación a las posibilidades efectivas de absorción que el mercado de cada uno de los dos Países tendrá con respecto a los productos del otro.

Queda además establecido que el Convenio Comercial ante mencionado se aplicará también a la Zona de Trieste administrada por el Gobierno Militar Aliado.

Ruego al Señor Ministro quiera tomar a bien prestar su conformidad al contenido de la presente Nota en nombre de su ilustrado Gobierno.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia los actos de mi más alta y distinguida consideración.

A. Rotini

A Sua Excelencia
El Dr. Don Bernardo Ocampos
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Asunción

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

Asunción, 24 de Abril de 1952

Señor Ministro,

Tengo el honor de referirme a la nota de Vuestra Excelencia de esta misma fecha, para expresarle en nombre de mi Gobierno, su conformidad al texto de la misma, cuyos términos sono como sigue:

« Señor Ministro:

Con relación al Convenio Comercial y de Pagos suscrito en el día de la fecha entre el Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República del Paraguay, tengo el honor de communicar a Vuestra Excelencia que, el Gobierno de Italia desea adquirir en la República del Paraguay con destino a sus necesidades internas, entre otros, los siguientes productos:

Carnes conservadas
Huesos
Algodón en fibra
Maïz

Cueros salados y secos
Extracto de quebracho
Aceites vegetales
Tortas oleaginosas (residuos)
Hastas y pezuñas
Tabaco en hojas
Tripas saladas y sub-productos de la carne.

Italia podrá suministrar para las necesidades internas de la República del Paraguay, entre otros, los siguientes productos:

Tabacos elaborados
Tejidos de algodón
Pneumáticos
Tejidos de lana
Herramientas y artículos de ferretería
Hilos para coser de algodón
Maquinarias industriales
Motores y materiales eléctricos
Maquinarias textiles
Auto-motores y repuestos
Colorantes y pigmentos
Máquinas de escribir y calculadoras
Hilados de rayón y copo
Motocicletas, bicicletas y repuestos de estos
Máquinas para coser
Productos quimicos y farmacéuticos
Productos varios (alimenticios, vinos, vermouth y licores; sombreros; guantes y peletería en general).

Se entiende que las dos listas de productos arriba citados son solamente indicativas y que las mismas podrán de común acuerdo modificarse en relación a las posibilidades efectivas de absorción que el mercado de cada uno de los dos Países tendrá con respecto a los productos del otro.

Queda además establecido que el Convenio Comercial ante mencionado se aplicará también a la Zona de Trieste administrada por el Gobierno Militar Aliado.

Ruego al Señor Ministro quiera tomar a bien prestar su conformidad al contenido de la presente Nota en nombre de su ilustrado Gobierno.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia los actos de mi más alta y distinguida consideración.

Firmado: Ambrogio Rotini Ministro de Italia ».

Válgome de esta oportunidad para reiterar al Señor Ministro las expresiones de mi más alta consideración.

OCAMPO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 413.

Costituzione del Consorzio lavoratori napoletani edili (CO.LA.NE.) con sede in Napoli, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio lavoratori napoletani edili (CO.LA.NE.) con sede in Napoli, in data 13 febbraio 1952, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 17 dicembre 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio lavoratori napoletani edili (CO.LA.NE.) con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 131. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 414.

Concessione alla Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, dell'impianto e dell'esercizio dell'ascensore pubblico dello Scraio sulla ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e la legge 11 gennaio 1943, n. 32;

Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 6 dicembre 1952 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio, con sovvenzione dello Stato, di un ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone alla fermata

dello Scraio della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento, della quale l'ascensore costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

MALVESTITI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n 76, *foglio n.* 134. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1953, n. 415.

Cambiamento della denominazione del comune di « Colleretto Parella », in provincia di Torino, in quella di « Colleretto Giacosa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 6 marzo 1953, con la quale il sindaco del comune di Colleretto Parella (Torino), in esecuzione della deliberazione n. 154 del 31 gennaio 1953, del Consiglio comunale, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Colleretto Giacosa »;

Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Torino, espresso con deliberazione del 14 marzo 1953;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di « Colleretto Parella », in provincia di Torino, è mutata in quella di « Colleretto Giacosa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Rèpubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 22 aprile 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 132. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1953, n. 416.

Devoluzione alla Valle d'Aosta dei nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono ceduti alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico relativi agli anni 1951 e 1952, da calcolarsi sui versamenti in conto competenza e residui affluiti in detti anni presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.

Art. 2.

L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento iscritto nel capitolo 468 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 8. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1953.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 22 gennaio 1953, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1953 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1953.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1953
Registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 96. — BAGNOLI

TABELLA *A*.

Sulle tasse di iscrizione e di voltura indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 1.950
da 25 a 100 m²	» 3.150
da 100 a 500 m²	» 3.900
da 500 a 1000 m²	» 5.450
oltre 1000 m²	» 7.800
b) Semifissi, locomobili	» 1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	» 550
d) Forni, gassogeni	» 3.150
e) Motrici, termosifoni	» 1.300

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi	
fino a 25 m²	L. 400
da 25 a 100 m²	» 650
da 100 a 500 m²	» 900
da 500 a 1000 m²	» 1.200
oltre 1000 m²	» 1.550
b) Semifissi, locomobili	» 400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	» 250
d) Forni, gassogeni	» 650
e) Motrici, termosifoni	» 400

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori (1).

a) Generatori fissi	
1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):	
fino a 25 m²	L. 4.550
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.250
oltre 100 fino a 200 m²	» 7.700
oltre 200 fino a 300 m²	» 9.400
2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):	
oltre 300 fino a 400 m²	L. 11.350
oltre 400 fino a 500 m²	» 13.550
oltre 500 fino a 600 m²	» 15.950
oltre 600 fino a 700 m²	» 18.600
oltre 700 fino a 800 m²	» 21.450
oltre 800 fino a 900 m²	» 24.700
oltre 900 fino a 1000 m²	» 27.950
oltre 1000 m²	» 31.200
3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:	
con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 13.550
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 15.950
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 18.600
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 21.450
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	» 24.700
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 27.950
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 31.250
b) Generatori semifissi:	
fino a 25 m²	» 3.000
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.000
oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di	» 1.550

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

c) Locomobili:

agricole (1) fino a 25 m²	L. 2.500
oltre 25 m²	» 5.600
industriali, fino a 25 m²	» 3.650
oltre 25 m²	» 6.900
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 1.450

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 2.850
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 900

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.250
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.150
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.700
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 6.750
oltre 25000 litri	» 9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L. 2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4) (5) (6):

fino a 300 litri di capacità totale	» 700
oltre 300 fino a 1000 litri	» 1.300
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 2.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 3.100
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 4.700
oltre 25000 litri	» 6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

per ogni apparecchio	L. 200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento	» 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipenti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipenti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30 %.

(6) Per i recipenti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25 %;

dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50 %;

dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75 %. Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

TABELLA *C*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15%.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*, ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1)

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata	L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m²	» 10.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 12.300
oltre 200 fino a 300 m²	» 15.050
oltre 300 fino a 400 m²	» 18.150
oltre 400 fino a 500 m²	» 21.700
oltre 500 fino a 600 m²	» 25.500
oltre 600 fino a 700 m²	» 29.750
oltre 700 fino a 800 m²	» 34.300
oltre 800 fino a 900 m²	» 39.500
oltre 900 fino a 1000 m²	» 44.700
oltre 1000 m²	» 49.900

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 4.800
oltre 25 fino a 100 m²	» 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di	» 2.500

c) Locomobili:

fino a 25 m²	» 5.850
oltre 25 m²	» 11.050
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 2.300

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 3000 litri	» 4.550
oltre 3000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.450

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

fino a 300 litri di capacità	» 2.000
oltre 300 fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 5.050
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 10.800
oltre 25000 litri	» 14.400

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

fino a 300 litri di capacità totale	» 1.100
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.350
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.950
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 7.500
oltre 25000 litri	» 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa I.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25%;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50%;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75% (2).

---

(1) Valgono la nota n. 2, seconda colonna, della pagina precedente e le note numeri 2, 3 e 4, prima colonna, di questa pagina.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche o prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) Generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m^2 di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m^2	L. 5.900
oltre 25 fino a 100 m^2	» 8.150
oltre 100 fino a 200 m^2	» 10.000
oltre 200 fino a 300 m^2	» 12.200

2) oltre 300 m^2 di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m^2 di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m^2	L. 14.750
oltre 400 fino a 500 m^2	» 17.600
oltre 500 fino a 600 m^2	» 20.750
oltre 600 fino a 700 m^2	» 24.200
oltre 700 fino a 800 m^2	» 27.900
oltre 800 fino a 900 m^2	» 32.100
oltre 900 fino a 1000 m^2	» 36.350
oltre 1000 m^2	» 40.550

3) oltre 300 m^2 di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m^2 di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 27.900
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	L. 32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 40.550

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m^2	» 3.900
oltre 25 fino a 100 m^2	» 7.800
oltre 100 m^2 si applica un incremento fisso per ogni 100 m^2 o frazione di	» 2.000

c) Locomobili:

agricole (1), fino a 25 m^2	» 3.250
oltre 25 m^2	» 7.300
industriali, fino a 25 m^2	» 4.750
oltre 25 m^2	» 9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m^2	» 1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.150

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.650
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 4.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 6.100
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 8.800
oltre 25000 litri	» 11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L. 2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4):

fino a 300 litri di capacità totale	» 900
oltre 300 fino a 1000 litri	» 1.700
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 2.750
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.050
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 6.100
oltre 25000 litri	» 8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 *verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica*, prova a caldo o di funzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo, rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25%.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m^2 di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m^2 del generatore stesso.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5, prima colonna a pagina 2092.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. *g* e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L.	1.300
generatori oltre 25 m²	»	1.950
recipienti	»	650
macchine da caffè	»	250
apparecchi esonerati	»	250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50%, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	12
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	»	15
oltre 5 litri di capacità		
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	100
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	»	63
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	»	38
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	19

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	10
oltre 2 litri fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	»	12
oltre 5 litri di capacità:		
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	80
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	»	50
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	»	30
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	15

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragrafo *A*) e pari a L. 6000 per una giornata di lavoro (1) oppure a L. 3000 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1500 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, *in altra giornata*, a prove e indagini speciali, (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta in aggiunta alle contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e eventualmente, 3) del presente paragrafo *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e, eventualmente 3).

Paragr. *B*) Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4 e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*) Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari	L.	1.500

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (2).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici o riparatrici (3):

per una intiera giornata di lavoro (1)	L.	6.000
per mezza giornata di lavoro (4)	»	3.000

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (5):

per ogni bollo di prova	L.	200
per ogni libretto matricolare	»	500
per ogni libretto di continuazione	»	250
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica	»	400
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore (oltre il rimborso della prescritta marca di bollo)	»	250

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

---

(1) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Vedi nota 1, prima colonna, di questa pagina.

(3) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(4) Salvo riduzione a L. 1500, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(5) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75 %.

TABELLA *D*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . . L. 800
b) per un forno da calce . . . . » 900
c) per una fornace da laterizi . . . . » 1.050
d) per un generatore di vapore » 1.300
e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 1.550
f) impianti di riscaldamento » 1.550
g) per ogni altro impianto termico » 1.550
h) per un forno da cemento » 1.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 1.950
a camere contigue ed a galleria » 3.650
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno a gassogeno separato » 1.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa L. 1.200
b per un forno da calce . . . . » 1.350
c) per una fornace da laterizi . . . » 1.600
d) per un generatore di vapore » 1.950
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2.350
f) impianti di riscaldamento » 2.350
g) per ogni altro impianto termico » 2.350
h) per un forno da cemento » 2.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 2.950
a camere contigue ed a galleria » 5.500
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . » 2.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato L. 3.900
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 a 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:
a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 6.000
b) per analisi di combustibile (1) » 3.500
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10 % delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 % quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero: Il consortista deve all'Associazione:
per ogni libretto matricolare . . L. 500
per ogni libretto di continuazione » 250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . » 400
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazioni di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10 % sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico
(*Centro termotecnico sperimentale*)

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:		
fino a 10 mm. di spessore	L.	200
da 10 a 15 mm. di spessore	»	250
da 15 a 20 mm. di spessore	»	350
da 20 a 25 mm. di spessore	»	500
da 25 a 30 mm. di spessore	»	550
da 30 a 35 mm. di spessore	»	650
da 35 a 40 mm. di spessore	»	700
oltre 40 mm. di spessore	»	800
confezione di una provetta di trazione piatta	»	800
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	1.000
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	2.000
confezione di una provetta di resilienza	»	500
confezione di una provetta di piega	»	250
confezione di una provetta di schiacciamento	»	250
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	800
prova di resilienza	»	250
prova di piegamento a freddo	»	400
prova di schiacciamento	»	400
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C.	»	700
prova di durezza Brinell o Rockell	»	200
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	»	500
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.500
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	5.000
prova limite di viscosità (per temperature fino a 900° C)	»	10.000
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	800
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.500
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.000
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.700
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia	»	3.500
fotografia diretta (una copia)	»	1.000
per ogni copia in più	»	300
analisi spettrografica qualitativa	.	4.000
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.500
ricottura	»	2.000
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	2.000
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Cheerrer): ognuna	»	3.500

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:		
con il sistema di confronto con coppia campione:		
per ogni punto	L.	500
con il sistema di metalli fusi (per coppie campione):		
per ogni punto	»	2.000
taratura di strumenti elettrici di misura:		
voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.):		
per ogni punto	»	350
wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	500
amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	350
taratura dei manometri e vacuometri:		
manometri di precisione taratura su 5 punti:		
per pressioni fino a kg./cm² 25	»	800
per pressioni fino a kg./cm² 50	»	1.100
per pressioni oltre kg./cm² 50	»	1.300
vacuometri	»	800
manometri dell'industria taratura su 4 punti:		
per pressioni fino a kg./cm² 20	»	400
per pressioni fino a kg./cm² 50	»	650
per pressioni oltre kg./cm² 50	»	800
vacuometri	»	400
per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:		
per pressioni fino a kg./cm² 150	»	250
per pressioni oltre kg./cm² 150	»	400
per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg./cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di	»	250
manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:		
per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:		
manometri per pressioni fino a kg./cm² 5	»	150
manometri per pressioni fino a kg./cm² 20	»	250
manometri per pressioni fino a kg./cm² 50	»	350
manometri per pressioni oltre kg./cm² 50	»	500
vacuometri	»	250
piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi:		
per pressioni fino a kg./cm² 150	»	150
per pressioni oltre kg./cm² 150	»	250

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità	L.	500
determinazione delle ceneri	»	600
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso	»	500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher)	»	1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	»	400
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata)	»	3.000
determinazione del solo idrogeno	»	3.000
determinazione del carbonio	»	3.000
determinazione dell'idrogeno e del carbonio	»	4.000
determinazione dell'azoto	»	1.500
determinazione dello zolfo	»	1.600
analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico (Malher)	»	6.000
determinazione della finezza di macinazione (due setacci)	»	600

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:
determinazione del carbonio incombusto L. 600
determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri » 2.000

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:
determinazione del peso specifico L. 300
determinazione della temperatura d'infiammabilità » 800
determinazione della viscosità » 500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher) » 1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 400
tutte le precedenti determinazioni » 3.000
determinazione della temperatura di accensione » 800
determinazione della temperatura di congelamento » 600
distillazione frazionata » 1.200
determinazione dell'umidità » 600
determinazione delle ceneri » 600
determinazione dell'acidità o alcalinità » 600
determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dello azoto, dello zolfo:
per ciascuna determinazione come per i combustibili solidi
analisi elementare, cioè: determinazione dello idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico superiore (Malher) L. 5.000

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi:
analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 2.000
determinazione sperimentale del potere calorifico » 1.200
determinazione della gasolina nei gas naturali » 2.000

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:
determinazione del residuo fisso L. 800
determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione » 600
determinazione potenziometrica del PH » 600

Paragr. *F*) Analisi qualitative:
fino a 5 elementi L. 1.000
per ogni elemento in più » 200

Paragr. *G*) Analisi quantitative:
determinazioni gramimetriche, ognuna L. 800
determinazioni volumetriche, ognuna » 600
determinazioni calorimetriche, ognuna » 600

Paragr. *H*) Analisi varie:
determinazione dell'umidità L. 500
determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) » 800
determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) » 600
determinazione della calce libera nei cementi » 800

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali.

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia dichiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 % — e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionale dell'Associazione.

Paragr. *A*) Prove all'indicatore e al freno:
a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:
sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per motori a uno o due cilindri L. 3.750
per motori a tre cilindri » 5.600
per motori a quattro cilindri » 7.500
per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:
per motori a uno o due cilindri L. 380
per motori a tre o a quattro cilindri » 560
b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:
per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:
a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;
b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:
sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:
per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3000 e di L. 6000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata ad una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *D*) Verifiche e prove extra regolamentari:
a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'appercchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolarmentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:
per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di L. 3.750
per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 380

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di L. 380
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:
per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione dei disegni:
sono dovuti i compensi sotto stabiliti:
per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m²	L. 3.750
di oltre 50 m² e sino a 100 m²	» 4.700
di oltre 100 m² e fino a 500 m²	» 5.600
di oltre 500 m²	» 7.500

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70 % delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc., richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali
per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 500
per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse » 1.000
per disegno in doppio esemplare da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)
se di generatori fissi, per ogni generatore. » 2.000
se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio » 1.000

Il Ministro per il lavoro e previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

(2635)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1953.

Riconoscimento del comune di Cento ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Ferrara;

Decreta:

Il comune di Cento è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 23 maggio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(2678)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1953.

Riconoscimento del comune di Este ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Padova;

Decreta:

Il comune di Este è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 23 maggio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(2679)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Sostituzione di componenti della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Venezia, per il 1953;

Vista la lettera in data 19 maggio 1953, n. 6203, con la quale la Camera di commercio di Venezia, in sostituzione del dott. Giuseppe Dal Palù, membro effettivo della locale Deputazione di borsa, in rappresentanza della stessa Camera, dimissionario, designa il dott. Guido Lovato, ed in sostituzione di quest'ultimo, nelle funzioni di membro supplente, il dott. Mario Tedeschi;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione dei componenti della Deputazione di borsa di Venezia, come sopra indicato;

Decreta:

Il dott. Guido Lovato è nominato membro effettivo della Deputazione della borsa di Venezia, per l'anno 1953, in sostituzione del dott. Giuseppe Dal Palù.

Il dott. Mario Tedeschi è nominato membro supplente della stessa Deputazione di borsa, per l'anno 1953, in sostituzione del dott. Guido Lovato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello Strumento di ratifica dell'Italia relativo all'Accordo internazionale per i brevetti tedeschi, firmato a Roma il 29 novembre 1950.

Addì 30 maggio 1953, in base all'autorizzazione disposta con legge 12 marzo 1953, n. 192, è stato depositato nell'archivio di questo Ministero degli affari esteri lo strumento di ratifica dell'Italia relativo all'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, firmato a Roma il 29 novembre 1950.

(2681)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 26 maggio 1953:

Duranti Camillo, notaio residente nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Poggio Mirteto, distretto notarile di Rieti;

Borro Lorenzo, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Canale, stesso distretto;

Barone Giuseppe, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Tabacchi Pasquale, notaio residente nel comune di Bardonecchia, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Mascia Angelo, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Treviglio, stesso distretto.

(2617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geologia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di geologia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2686)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2687)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Ventimiglia

Con decreto Ministeriale 26 maggio 1953, n. 1720, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Ventimiglia relativa alla ricostruzione sul mappale 522 e contigui, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo il termine fissato dal decreto Ministeriale 21 agosto 1951, n. 1574.

(2624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	628,75
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	629 —
» Milano	624,90	628,75
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	624,90	628,75
» Roma	624,88	628,875
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	629 —

Media dei titoli del 5 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,675
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % 1935	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,975

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . » 628,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,30 % (1934)	42835	182 —	Falco Mariettina moglie di Iachia Giacomo, Ettore e Rosina, questa ultima nubile, *fratelli* e sorelle di Gustavo, eredi indivisi di Falco Salvatore, dom. in Torino, con usufrutto a Lattes *Clorinda* fu Moise vedova di Falco Orazio, dom. in Torino.	Falco Mariettina moglie di Iachia Giacomo, Ettore e Rosina, quest'ultima nubile, *fratello* e sorelle di Gustavo, eredi indivisi di Falco Salvatore, dom. in Torino, con usufrutto a Lattes *Benedetta Linda* fu Moise vedova di Falco Orazio, dom. in Torino.
B. T. N. 5 % (1960)	761	17.750 —	De Grossi Antonio fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre *Lonato* Teresa fu Adamo.	De Grossi Antonio fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre *Lanata* Teresa fu Adamo.
Rend. 5 % (1935)	10522	10.335 —	Tagini Antonio e Giovanni di Vincenzo, eredi indivisi, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vaudano *Paolo* fu Antonio e Rapello *Caterina* fu Secondo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vaudano *Paolino* fu Antonio e Rapello *Teresa* fu Secondo.
Id.	10524	215 —	Tagini Antonio fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.	Tagini Antonio fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.
Id.	10525	215 —	Tagini Giovanni fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.	Tagini Giovanni fu Vincenzo, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	70560	801,50	Ricciarelli *Adalgisa* fu Giocondo moglie di *Assetali* Stefano fu Augusto, dom. in Roma, vincolata per dote.	Ricciarelli *Alcisa* fu Giocondo moglie di *Assettati* Stefano fu Augusto, dom. in Roma, vincolata per dote.
Id.	140601	910 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1959) n. 11698 del capitale nominale di L. 150.000, a favore della Cassa scolastica della scuola media statale di Castrovillari (Cosenza), col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2596)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di decreti di revoca di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 9 aprile 1953
registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1953
registro Esercito n. 17, foglio n. 75

E' annullato il regio decreto 25 marzo 1935, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1935, disp. 54, pag. 3067, col quale veniva revocata la medaglia di bronzo al valor militare concessa al capitano de Goyzueta Guido.

Decreto Presidenziale 9 aprile 1953
registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1953
registro Esercito n. 17, foglio n. 77

E' annullato il regio decreto 20 settembre 1941, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1941, disp. 119, pag. 8590, col quale venivano revocate le due medaglie di bronzo al valor militare già concesse al tenente Magri Mario.

(2575)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 2862/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Tercelj Rina Gemma, di Gorizia;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Tercelj Rina Gemma fu Francesco e della Gemma Bernardinis, nata a Gorizia addì 3 luglio 1937, residente a Gorizia, via Garzarolli n. 4, di condizione studentessa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tercelj in Tercelli.

Gorizia, addì 29 aprile 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2568)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4851 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 dicembre 1927, n. 7041 R/Gab., con cui al sig. Cassar Corrado fu Giuseppe, nato a Magrè il 29 luglio 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Casari;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 aprile 1953 dalla sig.na Casari Herta, figlia maggiorenne del predetto, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 5 dicembre 1927, n. 7041 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na Casari Herta viene ripristinato nella forma tedesca di Cassar.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 maggio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2608)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione nella composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina degli ispettori dermosifilografi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1948, concernente la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina degli ispettori dermosifilografi, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1948, registro n. 21 Presidenza, foglio n. 215;

Riconosciuta la opportunità di modificare la composizione della suddetta Commissione giudicatrice nel senso che a presidente della Commissione stessa sia posto un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al 4° e richiesto per segretario un funzionario di gruppo *A* in servizio presso questo Alto Commissariato di grado anche inferiore al 7°;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

La composizione della Commissione giudicatrice prevista dal proprio decreto in data 15 novembre 1948, di cui alle premesse, è così modificata:

1) un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al 4°, presidente;

2) un docente universitario di clinica dermosifilopatica, membro;

3) un primario ospedaliero di un reparto dermovenereo, membro;

4) il capo della Divisione per la lotta contro le malattie veneree presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, membro;

5) un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici, da essa designato fra gli specialisti in clinica demosifilopatica, membro.

Un funzionario di gruppo *A* in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Roma, addì 13 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1953
Registro n. 77 *Presidenza, foglio n.* 203. — FERRARI

(2549)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Gorizia in data 4 agosto 195? n. 12778, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commisione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia è costituita come appresso:

Presidente:

De Pasquale dott. Felice, vice prefetto vicario.

Componenti:

De Chigi prof. Melchiorre, direttore istituto d'igiene Università di Padova;

Raso prof. Mario, direttore Istituto anatomia patologica di Padova;

Babudieri prof. Brenno, dell'Istituto superiore di sanità;

Denes prof. Giulio, direttore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova.

Segretario:

Garra dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2641)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 5 gennaio 1953, n. 32996, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;

Capo prof. Rocco, docente di patologia medica;

Archetti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità;

Marino dott. Antonio, direttore del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari.

Segretario:

Genoviva dott. Giovanni, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2642)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di ventiquattro allievi all'Accademia della guardia di finanza in Roma, per l'anno scolastico 1953-54.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n 135, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, concernente modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, concernente modificazioni alle norme di concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 42411/12106 del 17 dicembre 1952 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso per esami per l'anno scolastico 1953-54, per l'ammissione di ventisette allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la successiva autorizzazione n. 50676/12106 del 13 aprile 1953, della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si eleva da ventisette a trentasei il numero dei posti del concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1953-54, un concorso per esami per l'ammissione di ventiquattro allievi al primo anno del 53° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso agli allievi sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. La corresponsione dell'indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono invece poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per le eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinario (barbiere, lavandaia, ecc.).

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'accademia;

lire diecimila all'atto dell'ingresso all'Accademia;

lire quindicimila, da versare successivamente, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di lire cinque mila ciascuna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) al 31 ottobre 1953 abbiano compiuto il 18° anno d'età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle legg. razziali;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici, e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65

f) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

g) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

h) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto buona condotta.

Art. 3.

La domanda di ammissione deve essere redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 32 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

La domanda medesima sarà indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della guardia di finanza a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo faranno pervenire la domanda, corredata dei documenti per essi prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi di legione, Accademia o Scuola da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata, a cura del Comando generale, in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) sede in cui l'aspirante desidera essere sottoposto a visita medica. In mancanza di tale indicazione, il Comando generale assegnerà il candidato alla sede più vicina alla sua residenza;

f) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono esonerati dalla presentazione del certificato di cittadinanza gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 24) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 85) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 40) in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, del genitore esercente la patria potestà, o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato o superino la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 32) con cui il concorrente che rivestisse il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà corso a cura del Comando generale soltanto per gli aspiranti che conseguono l'ammissione al corso allievi dell'Accademia;

h) un documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 24), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 24) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, dovranno produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale dovrà risultare che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva. Tale dichiarazione deve essere redatta su carta bollata da L. 24 e legalizzata dal prefetto;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (carta bollata da L. 24) con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1954 tale certificato col

diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata. I titoli di cui sopra non possono essere sostituiti da un certificato d'iscrizione alle Università;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano conseguito la qualifica di partigiani combattenti o di patrioti a mente del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;

gli ufficiali di complemento.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati d'iscrizione alle Università sempre che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascuna materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda, debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente art. 5.

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare e del foglio matricolare ed il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti — in esenzione del bollo — sugli appositi stampati.

Art. 8.

A cura del Comando generale della guardia di finanza saranno richiesti ed allegati alle domande ricevute i seguenti atti:

a) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità delle famiglie e dei concorrenti medesimi, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo famigliare di malattie a carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiale della Guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;

degli ascendenti diretti;

dei collaterali (fratelli e sorelle);

dei prossimi congiunti (zii e nonni) soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di piccoli centri, non superiori a 20.000 abitanti.

Le cause del decesso saranno indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od ex militari delle Forze armate od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Apposita Commissione composta di ufficiali della Guardia di finanza e nominata con decreto del Ministro per le finanze valuta con giudizio insindacabile i dati risultanti dagli atti di cui al precedente articolo.

Il comandante generale, su conforme parere della Commissione anzidetta, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale presso il Comando dell'accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza in Roma e presso i Comandi delle legioni territoriali della Guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello in Roma presso il Comando dell'accademia nei giorni immediatamente precedenti a quello fissato per la prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili alla visita medica di cui alla precedente lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso il Comando dell'accademia, prima dell'inizio del corso, dei candidati che abbiano superato le prove orali.

Il risultato sarà inappellabile.

Ciascuna delle visite di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) sarà eseguita da apposita Commissione, la quale compilerà per ogni candidato un processo verbale, che sarà firmato da tutti i suoi membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 11.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica, di quella di appello e di quella di controllo sarà fissata dal comandante generale della Guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a sette decimi in ciascun occhio, oppure a otto decimi in un occhio ed a sei decimi nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri con la tavola ottometrica decimale Armaignac ed abbiano il senso luminoso non inferiore a sei decimi del normale; abbiano normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti purchè non contrapposti e non vi siano altri denti cariati. I denti del senno non saranno annoverati nel numero dei denti mancanti; saranno tollerati quattro denti con carie superficiali purchè non

manchi alcun dente; saranno tollerate le protesi dentarie purchè fisse e purchè i denti sostituiti non superino i cinque sempre che non manchino e non siano cariati altri denti. Si terrà presente che le capsule possono essere elementi semplicemente di sostegno o possono coprire denti curati (otturati): in questi casi le capsule non devono essere computate.

Costituiscono inoltre cause di non idoneità la mal conformazione del palato e dei mascellari, le anomalie di occlusione dentale accentuata e la ipertrofia delle tonsille, il catarro faringeo cronico e, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali incompatibili col servizio di ufficiale della Guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forma lieve, la mancanza di agilità, la poca prestanza fisica.

L'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati può essere sussidiata da appositi esperimenti, che saranno fissati dal Comando generale della guardia di finanza, diretti a stabilire l'attitudine dei candidati stessi a prestare servizio incondizionato nel Corpo e deve essere completato con esami speciali (esame radioscopico del torace, otorinolaringoiatrico, delle urine e — se ritenuto indispensabile — anche quello oftalmico). Gli esami speciali saranno eseguiti anche per i candidati che, riconosciuti non idonei per deficienza dei requisiti prescritti, chiedano la visita di appello.

Art. 12.

Gli candidati risultati idonei alla visita medica o a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di storia o di cultura generale (durata sei ore).

Art. 13.

I candidati che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima quindici minuti);

b) un esame di geografia (durata massima quindici minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima quindici minuti);

d) un esame di matematica (durata massima quindici minuti).

I programmi relativi alle singole materie d'esame sono suddivisi in dieci tesi ciascuno, come risulta dagli allegati al presente decreto.

I singoli esami verteranno su due tesi estratte a sorte.

La Commissione esaminatrice potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà del caso.

Art. 14.

L'esame scritto di storia o di cultura generale si svolgerà a Roma, nella data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il comandante generale prepara il tema d'esame e lo fa recapitare in piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali del Corpo di cui il presidente avente grado di colonnello, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema.

Art. 16.

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta od a quella orale nel giorno e nell'ora per loro stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso.

Tuttavia, per i soli candidati già ammessi alla prova orale, che non si saranno presentati nel giorno stabilito per gravi e giustificati motivi, è in facoltà del Comando generale di determinare che la Commissione esaminatrice tenga una seduta supplementare, da fissare subito dopo le sedute ordinarie.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione esaminatrice nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da dieci a venti.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove d'esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 20, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, che siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di controllo di cui all'art. 10, lettera *c*), del presente bando di concorso.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1953
Registro Finanze n. 131, *foglio n.* 186. — LESEN

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE O STORICA
(Prova scritta)

STORIA
(Prova orale)

1. — Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. — La Rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti caratteri e personaggi più importanti.

3. — L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. — La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-'21.

5. — L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. — Rivolgimenti europei nel 1830-'31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. — Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-'49). Giuseppe Garibaldi.

8. — Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. — Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. — Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-'71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. — La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. — Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. — Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. — Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. — Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. — La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. — La guerra mondiale (1914-'18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. — Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

GEOGRAFIA
(Prova orale)

1. *Geografia generale.* — Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica.* — Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno.* — Planimetria, altimetria continente, penisola, isola, capi, golfi, etc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque.* — Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; distribuzione delle precipitazioni sul globo e regimi pluviometrici. Clasificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. *Vegetazione. Animali. Uomo.* — Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Distribuzione geografica della vegetazione.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. *Europa.* — Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939; superficie, popolazione, città principali.

7. *Italia.* — Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferroviarie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. *Asia Africa.* — Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. *Americhe Oceania.* — Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1) proporzioni fra numeri proporzionalità diretta ed inversa regola di partizione interesse semplice e composto;

2) operazioni con monomi e polinomi potenza di un binomio;

3) scomposizione in fattori divisibilità per x-a;

4) equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado;

5) equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado semplici sistemi di grado superiore al 1° applicazioni a facili problemi di 1° e 2° grado;

6) funzione di una variabile rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria

1) equivalenza nel piano e nello spazio teorema di Pitagora e sue applicazioni;

2) misura di grandezze proporzioni e proporzionalità diretta costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale);

3) similitudine nel piano e nello spazio;

4) rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi uguaglianza tra figure solide;

5) lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
(Prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo: *a*) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato: partizione del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare); *b*) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.

I fatti giuridici: nozioni generali e classificazione.

TESI DELLE PROVE ORALI

1. STORIA

1. — Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo.
La guerra mondiale 1914-18 con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace.

2. — Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea dopo la pace di Westfalia.
La Rivoluzione francese.
Pio IX, le Riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-prussiana.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale.

3. — La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
Occupazione di Roma e legge delle guarentigie.
La Rivoluzione russa.
La Sinistra al potere.

4. — La guerra di successione di Spagna.
La prima guerra d'indipendenza.
Aspromonte e Mentana.
La partecipazione alle lotte politiche delle classi meno abbienti.
Il Governo della Destra in Italia.
La Triplice alleanza.

5. — L'Austria e i turchi dal trattato di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari in Europa.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914.

6. — L'opera militare e politica di Napoleone I.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La Reazione negli Stati italiani.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. — La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
Moti liberali del 1820-21.
La Rivoluzione americana e guerra d'indipendenza.
Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

8. — La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'oriente prima e dopo il Congresso di Berlino.
La politica di Bismark.
L'impresa libica.

9. — Espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
L'impresa libica.
I rivolgimenti del 1830-'31 in Europa.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. — Sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La guerra austro-prussiana.
Espansione coloniale francese dal 1830 al 1911 e attriti con l'Inghilterra e la Germania.
I Balcani dal Congresso di Berlino alle crisi 1896-1897, 1908-1909, 1912-1913.
L'impero coloniale tedesco.

2. — GEOGRAFIA

1. — *a*) Definizione e partizione della geografia Genesi della formazione terrestre Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.
b) Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939: superficie, popolazione, capitali.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. — *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, collina Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi dei Paesi Bassi, della Francia, della Svizzera e della Spagna.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi I fiumi del versante tirrenico.

3. — *a*) Le acque e loro suddivisione Regime dei corsi d'acqua Idrografia sotterranea e sorgenti Azione delle acque Moti e azioni del mare: maree e correnti.
b) I maggiori laghi europei Monti e fiumi principali dell'Asia Suddivisione politica del continente asiatico.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. — *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna - Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa Suddivisione politica del continente africano.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5. — *a*) Sfera celeste Il sistema solare Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo Confini, superficie e popolazione Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. — *a*) L'uomo Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe Suddivisione politica del continente americano.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. — *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. — *a*) Configurazione generale della superficie terrestre - Forma e dimensione della terra Distribuzione della terra e delle acque nel globo Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi della Russia europea, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Germania.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. — *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori Linee isotermiche Pressione Venti e loro classificazione Linee isobariche Umidità Precipitazioni e loro distribuzione sul globo Regioni pluviometriche Classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi dell'Austria, dell'Ungheria, della Penisola Balcanica Il Danubio ed i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivizione, valichi Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. — *a*) Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre Popolazione assoluta e relativa Associazione umana Opera dell'uomo.
b) L'Oceania: descrizione generale Monti e fiumi principali dell'Australia Suddivisione politica dell'Oceania.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica; comunicazioni trasversali Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

3. — MATEMATICA

1. — Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado a due incognite.
Triangoli simili.
Problemi di 1° grado.

2. — Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Rette e piani nello spazio.
Problemi di 1° grado.

3. — Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x-a. Scomposizione in fattori.
Volume di un tronco di cono.
Problemi di 1° grado.

4. — Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Problemi di 1° grado.
5. — Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete.
Problemi di 1° grado.
6. — Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Volume di un cono. Costruzione del quarto, del terzo e della media proporzionale.
Problemi di 1° grado.
7. — Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Angoloidi Relazioni tra le faccie di un triedro.
Problemi di 1° grado.
8. — Problemi del tre semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Area di un circolo e di un poligono regolare.
Problemi di 1° grado.
9. — Problemi del tre semplice inverso.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Rapporto tra i perimetri di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.
10. — Problemi del tre composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Rapporto tra le aree di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.

4. — PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

1. — La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Diritti assoluti e relativi.
2. — Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti).
Diritto universale e diritto particolare.
3. — Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.
Diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili.
4. Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Interesse legittimo, interesse semplice.
5. — Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.
6. — Il dovere giuridico.
Classificazione delle norme giuridiche.
Norme imperative e norme dispositive.
7. — Fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini).
Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato.
8. — Il diritto soggettivo.
Diritti privati e diritti pubblici.
I fatti giuridici.
9. — Partizione del diritto pubblico e privato.
Diritto normale e diritto singolare.
10. — I fatti giuridici: classificazione.
Fonti dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro: VANONI

(2658)

PREFETTURA DI RIETI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i precedenti decreti n. 7799 e n. 7799/1 del 18 marzo 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Rieti, bandito con decreto prefettizio n. 32175 del 31 dicembre 1950, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole sedi messe a concorso;

Considerato che i candidati Dionisi Domenico, Amici Luigi, Pandolfini Edoardo, Guidotti Roberto, Orga Basilio, Cristini Armando, Arzilli Tarcisio, Surace Antonino, Nardi Alessandro, Serino Agnello, Bigliocchi Aldo, Cocucci Leonardo, Chiarinelli Savino, Paolini Sergio, Pironti Di Campagna Gian Michele, Ricci Aulo, e Suppa Francesco hanno rinunciato alla sede loro assegnata oppure non hanno preso servizio nel termine stabilito;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono in graduatoria i rinunciatari;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottosegnati medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Pandolfini Edoardo: Leonessa (2a condotta);
Surace Antonino: Borgocollefegato (1a condotta);
Serino Agnello: Posta;
Nardi Alessandro: Fiamignano (2a condotta);
Arzilli Tarcisio: Casaprota;
Chiarinelli Savino: Concerviano;
Bigliocchi Aldo: Cittareale;
Suppa Francesco: Borgocollefegato (2a condotta);
Ricci Aulo: Pescorocchiano (2a condotta);
Cocucci Leonardo: Accumoli (2a condotta);
Graziani Domenico: Monte San Giovanni;
Pironti Di Campagna Gian Michele: Varco-Marcetelli (consorzio);
Di Carlo Elio: Montasola Vacone (consorzio);
Gramatica Enzo: Montenero;
Farchioni Guglielmo: Roccantica;
Di Cicco Luigi: Turania;
Mariani Nicola: Pozzaglia.

I medici suddetti dovranno assumere servizio entro il 10 giugno 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 9 maggio 1953

Il prefetto: BELLISARIO

(2554)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.